

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1056)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9ª Commissione permanente (Lavori pubblici)
della Camera dei deputati nella seduta del 18 maggio 1960 (V. Stampato n. 2064)*

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(TOGNI)

di concerto col Ministro ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 24 MAGGIO 1960

**Disposizioni per la nomina ad agente stradale della carriera ausiliaria
dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A. N. A. S.)**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.) è autorizzata a conferire, oltre i posti della qualifica iniziale del ruolo degli agenti stradali (cantonieri) messi

a concorso con il decreto ministeriale 5 dicembre 1956, n. 1292, anche 700 di quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, seguendo l'ordine della medesima, e prescindendo dai limiti di cui al 2º comma dell'articolo 8 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.